

TORNATA DEL 26 APRILE

delle pensioni, e quindi è stata una dura necessità in alcuni casi il ritardo, in altri la riduzione.

Ma di mano in mano che la Cassa ecclesiastica è entrata nel possesso dei beni delle corporazioni religiose è stata molto più esatta nei pagamenti; non vuoi adunque dar colpa dei ritardi o delle riduzioni a quell'amministrazione, la quale se può essere censurata in alcune parti, è stata indubitatamente fatta segno ad una passionata critica che ha ecceduto i giusti confini.

Ora, dappoichè il signor ministro ha dichiarato che col regolamento egli intende di provvedere precisamente nel modo desiderato dall'onorevole Garofano, egli non deve aver difficoltà di ritirare il suo emendamento.

PANATTONI. Domanderei una spiegazione al signor ministro.

L'articolo terzo termina con questo inciso: « Circa il pagamento sarà provveduto con apposito regolamento. » I regolamenti non hanno sempre fatto buona prova; qualche volta hanno meritato il titolo di *peggioramenti*. E nella materia delle pensioni ai regolari io ho udito sollevarsi gravi lamenti in quest'aula, segnatamente per riguardo alle Romagne, intorno al ritardato pagamento delle pensioni. Io stimo debba essere nella intenzione del Governo che il pagamento di queste pensioni venga assicurato in modo che sia contemporaneo alla presa di possesso dei beni, sì che non accada ritardo nel sostenimento dei religiosi licenziati. Quindi io sospendendo per ora di proporre un'aggiunta all'articolo, prego il signor ministro a volermi assicurare, conforme io spero, che il regolamento sarà fatto e pubblicato in tal modo, che non siano possibili quei ritardi che altre volte hanno cagionato tristi lamenti. L'effetto di essi è molto valutabile: prima perchè rivelerebbero l'offesa delle regole di equità e di umanità; e poi anche perchè comprometterebbero il credito del nostro Regno. Noi abbiamo soprattutto l'obbligo di essere longanimi e puntuali nei nostri impegni.

CORTESE. In quest'ultimo alinea proporrei che invece di dire: « circa il pagamento delle pensioni, » si dicesse: « circa il modo del pagamento delle pensioni. »

SELLA, ministro per le finanze. Come diceva il mio onorevole collega, il Ministero non ha difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Cortese.

Quanto ai desiderii dell'onorevole Panattoni io lo prego di credere che essi sono comuni al Ministero. Se può essere avvenuto un caso sopra cento o sopra mille, che un regolamento, in qualche parte, non sia stato felice, in generale però credo si possa dire che i regolamenti sono dei miglioramenti, non dei peggioramenti. Del resto è evidente che quando una disposizione di legge è data, in qualche modo bisogna pure regolarne l'applicazione.

I mali passati, come ho già detto, dipendono essenzialmente dal modo di liquidazione; era che le casse, le quali facevano queste liquidazioni non avevano mezzi

per fare anticipazioni e non potevano pagare se prima non avevano ricevuto dei redditi. Ora gli è appunto per evitare questi ritardi, che sono perfino riuscito a rendere popolari i frati, e che si sono proposti i temperamenti contenuti in questo articolo di legge.

LUZI. Io pregherei l'onorevole ministro delle finanze a persuadersi che è cosa necessaria fissar l'epoca in cui cominceranno ad essere pagate le pensioni agl'individui delle corporazioni che si vanno a sopprimere.

Gl'inconvenienti che sono nati dai ritardi nel pagar qualche pensione sono gravi. Quindi io acconciandomi a quanto disse il signor ministro desidererei che fosse stabilito, per esempio, che il pagamento delle pensioni dovesse far capo dal giorno della presa di possesso dei beni.

Si accerti la Camera che se io non conoscessi gl'inconvenienti prodotti da questi ritardi non insisterei su di ciò.

SELLA, ministro per le finanze. Io spero che l'onorevole Luzi capirà benissimo come sia impossibile mettere nella legge l'epoca da cui dovrà partire il pagamento delle pensioni.

Non è possibile in un giorno determinato prendere possesso di tutti i beni.

LUZI. No, dei singoli conventi, di cui si prenderà possesso.

SELLA, ministro per le finanze. Bisognerà per conseguenza che la pensione decorra dal giorno in cui si prende possesso del convento: questo è naturale; ma è materia di regolamento, perchè la legge non può entrare in questi minuti particolari.

Ad ogni modo ringrazio l'onorevole Luzi di avere richiamato l'attenzione del Governo sugli sconci che possono essere derivati dalla mancanza di provvedimenti relativi a questa decorrenza.

PRESIDENTE. L'onorevole De'Pazzi propone il seguente articolo in sostituzione all'articolo 3° del Ministero:

« Ai religiosi e religiose degli ordini possidenti che abbiano fatta regolare professione nello Stato prima del 18 gennaio 1864 è concesso, se sieno sacerdoti o coristi, un assegnamento annuo di lire 500 da 40 anni in su, di lire 400 se abbiano meno di 40 anni.

« Ai religiosi come sopra professi degli ordini mendicanti sarà data una pensione di lire 360 all'anno.

« Alle converse degli ordini possidenti, lire 250 annue. Ai laici degli ordini possidenti, tosto pubblicata la presente legge, sarà data per una sol volta la somma di lire 1000, ed a quelli degli ordini mendicanti, la somma di lire 250, egualmente per una sol volta.

« È data facoltà al Governo di pubblicare, unitamente alla presente legge, una tabella in cui sia indicata la gradazione delle pensioni secondo l'età, nel caso che sembri equo diminuire quelle dei più giovani a beneficio dei più vecchi, di modo che continuando la pensione di lire 400 ai religiosi fino all'età di anni 45, possa esserne accordata una maggiore di lire 500 a quelli che hanno oltrepassato gli anni 60, e così nei li-